Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 18 novembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 323 DEL 18 NOVEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5% « Ferrovie dello Stato »; 5% « Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676 »; 5% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50% « Ferrovie dello Stato »; 6% garantite dallo Stato « diciottennale »; 6% « Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676 »; 6% « Decreto-legge 11 novembre 1964 - n. 1121 »; 6% « Legge 27 ottobre 1965 - n. 1200 »; 6% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6% garantite dallo Stato « A »; 6% garantite dallo Stato « B »; 6% garantite dallo Stato « C »; 7% « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7% garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 novembre 1978.

(8969)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1978, n. **707.**

Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamate dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.

Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 31 ottobre 1978, n. **708.**

Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 31 ottobre 1978, **n. 709.**

Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1978, n. 710.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva (seconda scuola).

Art. 171, terzo comma - è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in audiologia è stabilito in trenta (dieci per anno di corso).

Art. 192 - è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso è stabilito in venticinque per ogni anno di corso (totale cinquanta iscritti).

Art. 213, quarto comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in cinquanta per anno di corso.

Art. 215, ultimo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente è stabilito in venticinque per anno di corso.

Art. 235, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è stabilito in quindici per anno di corso.

Art. 238, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in trenta per anno di corso.

Art. 242, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in oculistica è stabilito in venti per anno di corso.

Art. 245, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è stabilito in quindici per ogni anno di corso.

Art. 247, settimo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quaranta per anno di corso.

Art. 263, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in trenta per anno di corso.

Art. 264, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in urologia è stabilito in venti per anno di corso.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva (seconda scuola).

Art. 265. — La seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso un istituto di materie chirurgiche e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica (biennale I);

fisiopatologia e semeiotica funzionale (biennale I);
anatomia ed istologia patologica (biennale I);
patologia chirurgica (triennale I).

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica specialistica (biennale II);
fisiopatologia e semeiotica funzionale (biennale II);
anatomia ed istologia patologica (biennale II);
patologia chirurgica (triennale II);
semeiotica chirurgica (triennale I);
radiologia e medicina nucleare (triennale I);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale I).

3° *Anno*:

patologia chirurgica (triennale III);
semeiotica chirurgica (triennale II);
radiologia e medicina nucleare (triennale II);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale II);
clinica e terapia chirurgica (triennale I);
tecniche operatorie (triennale I).

4° *Anno*:

semeiotica chirurgica (triennale III);
radiologia e medicina nucleare (triennale II);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale III);
clinica e terapia chirurgica (triennale II);
tecniche operatorie (triennale II);
anestesia e rianimazione;
riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

clinica e terapia chirurgica (triennale III);
tecniche operatorie (triennale III);
chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
terapia intensiva.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato è obbligatorio per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 273. — Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento della specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1978, n. **711.**

Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 10 novembre 1978, n. 701;
Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78;
Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, è stata corrisposta al personale statale, in attuazione del suddetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1° febbraio 1977 a lire venticinquemila;
Visto l'accordo del 31 maggio 1977, con le relative note aggiuntive del 15 aprile, del 23 maggio e del 14 luglio 1978, intervenuto tra il Governo, i sindacati-scuola ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, col quale si è convenuto di corrispondere al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, dal 1° ottobre 1978, la somma di lire diecimila mensili lorde ed ulteriori benefici per il personale trovantesi in particolari situazioni, nonché una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, dalle aggiunzioni senza titolo mensilmente corrisposte e da una mensilità dell'assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato è corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico, previsti dall'accordo del 31 maggio 1977 e dalle note aggiuntive del 15 aprile 1978, del 23 maggio 1978 e del 14 luglio 1978.

Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata dai seguenti importi:

a) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile in godimento, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

b) L. 58.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile in godimento, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1978, al personale di cui al precedente art. 1, che alla data del 1° ottobre 1978 risulti provvisto dello stipendio annuo lordo, comprensivo degli aumenti biennali di stipendio conseguibili con una anzianità di servizio compresa tra le scadenze sottoindicate, è corrisposta mensilmente, anche sulla tredicesima mensilità, a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale, la somma a fianco segnata:

con anzianità di servizio non inferiore a 25 e non superiore a 28 anni, L. 5.770;

con anzianità di servizio non inferiore a 29 e non superiore a 32 anni, L. 11.540;

con anzianità di servizio non inferiore a 33 e non superiore a 36 anni, L. 17.310;

con anzianità di servizio non inferiore a 37 anni, L. 23.080.

Ai fini della applicazione del precedente comma, il personale direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e quello non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri di stipendio terminali 609, 530, 535, 370 e 245, si considera con anzianità di servizio di ruolo complessiva pari a sedici anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. Gli ispettori tecnici periferici con parametro 600 si considerano agli stessi fini con anzianità di servizio di ruolo complessiva pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento.

Art. 3.

A partire dal 1° ottobre 1978, al personale non docente di ruolo delle carriere esecutive, che alla data del 1° ottobre 1978 risulti con parametri di stipendio 143, 163, 183 e 213, è corrisposto mensilmente anche sulla tredicesima mensilità, a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale, il seguente importo:

parametri 143 e 163: L. 9.230;

parametri 183 e 213: L. 15.385.

Il beneficio di cui al precedente comma non compete al personale proveniente da ruoli della carriera ausiliaria il quale, all'atto del passaggio nella carriera esecutiva, abbia conservato a titolo di assegno personale riassorbibile la differenza tra l'importo dell'assegno annuo pensionabile in godimento e quello spettante nella nuova carriera.

Art. 4.

Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalità previste per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 5.

L'importo di L. 10.000, le integrazioni della tredicesima mensilità e gli altri importi di cui al presente decreto sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

L'importo di L. 10.000 e quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposti ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.

Per il personale docente e non docente non di ruolo al quale, a norma delle vigenti disposizioni, spetta una retribuzione ragguagliata alla effettiva durata del servizio, l'importo di L. 10.000 è corrisposto in proporzione. Parimenti in proporzione è corrisposto l'importo di L. 10.000 per il personale docente non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali di insegnamento non comportante il trattamento di cattedra.

Art. 6.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 10 novembre 1978, n. 701.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 21

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese;

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1977 e 22 marzo 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8945)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che prevede un comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che reca modifiche alla composizione del predetto comitato;

Visto il decreto del 7 giugno 1976, che ha rinnovato la composizione di tale comitato e nomina, tra gli altri, l'ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo quale rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Vista la comunicazione n. 108/843 in data 20 giugno 1978 del Ministero degli affari esteri con la quale il consigliere Paolo Bruni viene designato quale membro del comitato di cui sopra in sostituzione dell'ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo;

Decreta:

Il consigliere Paolo Bruni è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano, previsto dalle norme di cui alle premesse, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e in sostituzione dell'ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1978
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 59

(8871)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell'art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974;

Visto il testo della predetta convenzione e le riserve formulate dal Governo italiano ai sensi delle lettere *a*) ed *e*) dell'art. 17 della convenzione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il libretto di famiglia internazionale istituito con la convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 è rilasciato dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l'atto di matrimonio celebrato nella forma religiosa o all'estero, unicamente su esemplari conformi al modello annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'ufficiale di stato civile al momento della celebrazione del matrimonio informa gli sposi della possibilità di ottenere il libretto di famiglia internazionale e su loro richiesta provvede alla relativa consegna.

Gli interessati possono richiedere il rilascio del libretto di famiglia internazionale anche successivamente alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell'atto.

Art. 3.

I libretti di famiglia internazionali sono progressivamente numerati a cura del comune.

Art. 4.

Dell'avvenuto rilascio del libretto di famiglia internazionale è presa nota a margine dell'atto di matrimonio con la seguente dicitura « rilasciato libretto di famiglia internazionale, n. . . . in data . . . . . . ».

Art. 5.

Nella casella 19 dell'estratto di matrimonio contenuto nel libretto internazionale di famiglia è indicato, ove risulti, a cura dell'ufficiale di stato civile, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.

Art. 6.

Il libretto di famiglia internazionale è esente dal bollo. All'atto del rilascio i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre al diritto di stato civile di cui all'art. 190 del regio decreto 3 luglio 1939, n. 2188, un diritto fisso per rimborso spese, non superiore a L. 500.

Art. 7.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto di famiglia internazionale può essere rilasciato un duplicato con lo stesso numero dell'originale con la dicitura « duplicato ».

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: ROGNONI

REPUBBLICA ITALIANA

LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE

LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

INTERNATIONALES FAMILIENBUCH

REPUBBLICA ITALIANA

LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE

LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

INTERNATIONALES FAMILIENBUCH

diritti

Libretto n....... data..

LIBRETTO DI FAMIGLIA INTERNAZIONALE

rilasciato in applicazione della
Convenzione di Parigi
del 12 settembre 1974
(legge 8.7.1977, n 487)

LIVRET DE FAMILLE INTERNATIONAL

délivré en application de la
Convention signée à Paris
le 12 septembre 1974
(loi n° 487 du 8 7 1977)

INTERNATIONALES FAMILIENBUCH

ausgestellt gemäss dem
in Paris am 12 September 1974
unterzeichneten Übereinkommen
(Gesetz Nr 487 vom 8 7 1977)

Symboles
Zeichen
Symbols
الرموز
Simbolos
Σύμβολα
Simboli
Symbolen
Símbolos
Işaretler

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
		Sc	Séparation de corps Trennung von Tisch und Bett Legal separation مفارقة جسدية Separación de cuerpos Χωρισμός ἀπό τραπέζης καί κοίτης Separazione personale Scheiding van tafel en bed Separação de pessoas e bens Ayrilik
Jo	Jour Tag Day اليوم Día Ἡμέρα Giorno Dag Dia Gün	Div	Divorce Scheidung Divorce طلاق Divorcio Διαζύγιον Divorzio Echtscheiding Divórcio Boşanma
Mo	Mois Monat Month الشهر Mes Μήν Mese Maand Mês Ay	A	Annulation Nichtigerklärung Annulment فسخ Anulación Ἀκύρωσις Annullamento Nietigverklaring Anulação Iptal
An	Année Jahr Year السنة Año Ἔτος Anno Jaar Ano Yil	Dm	Décès du mari Tod des Ehemanns Death of the husband وفاة الزوج Defunción del marido Θάνατος τοῦ συζύγου Morte del marito Overlijden van de man Óbito do marido Kocanin ölümü
M	Masculin Männlich Masculine ذكر Masculino Ἄρρεν Maschile Mannelijk Masculino Erkek	Df	Décès de la femme Tod der Ehefrau Death of the wife وفاة الزوجة Defunción de la mujer Θάνατος τῆς συζύγου Morte della moglie Overlijden van de vrouw Óbito da mulher Karinin ölümü
F	Féminin Weiblich Feminine انثى Femenino Θῆλυ Femminile Vrouwelijk Feminino Kadin	De	Décès de l'enfant Tod des Kindes Death of the child وفاة الابن Defunción del hijo Θάνατος τοῦ τέκνου Morte del figlio Overlijden van het kind Óbito de filho Çocuğun ölümü

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde			2
3	**Estratto dell'atto di matrimonio n. Extrait de l'acte de MARIAGE n° Auszug aus dem HEIRATSEINTRAG Nr**					
4	Data e luogo del matrimonio Date et lieu du mariage Tag und Ort der Eheschliessung	Jo Mo An				
		5	Marito Mari Ehemann	6	Moglie Femme Ehefrau	
7	Cognome prima del matrimonio Nom avant le mariage Name vor der Eheschliessung					
8	Nome Prénoms Vornamen					
9	Data e luogo di nascita Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt	Jo Mo An		Jo Mo An		
10	Cognome dopo il matrimonio Nom après le mariage Name nach der Eheschliessung					

11 Altre enunciazioni dell'atto
Autres énonciations de l'acte
Andere Angaben aus dem Eintrag

12 **Data di rilascio, firma, timbro**
Date de délivrance, signature, sceau
Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel

8

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

15	Autorità che ha celebrato il matrimonio Autorité ayant célébré le mariage Behörde, die die Trauung vorgenommen hat		
16	Cognome della moglie anteriormente al primo matrimonio Nom de jeune fille Mädchenname		
17	Luogo e numero del registro di famiglia Lieu et numéro du registre de famille Ort und Nummer des Familienregisters		
18	Numero d'identificazione Numéro d'identification Personenkennzeichen		

19	Indicazioni diverse Indications diverses Andere Angaben

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde		
20	**Estratto dell'atto di nascita n. Extrait de l'acte de NAISSANGE n° Auszug aus dem GEBURTSEINTRAG Nr.**				
9	Data e luogo di nascita Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt	Jo Mo An			
21	Cognome del bambino Nom de l'enfant Name des Kindes				
8	Nome Prénoms Vornamen			22	Sesso Sexe Geschlecht
11	Altre enunciazioni dell'atto Autres énonciations de l'acte Andere Angaben aus dem Eintrag				
12	Data di rilascio, firma, timbro Date de délivrance, signature, sceau Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel				

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

17	Luogo e numero del registro di famiglia Lieu et numéro du registre de famille Ort und Nummer des Familienregisters
18	Numero d'identificazione Numéro d'identification Personenkennzeichen
19	Indicazioni diverse Indications diverses Andere Angaben

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde	8

20 — **Estratto dell'atto di nascita n.**
Extrait de l'acte de NAISSANCE n°
Auszug aus dem GEBURTSEINTRAG Nr.

9	Data e luogo di nascita Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt	Jo	Mo	An
21	Cognome del bambino Nom de l'enfant Name des Kindes			

8	Nome Prénoms Vornamen	22	Sesso Sexe Geschlecht

11	Altre enunciazioni dell'atto Autres énonciations de l'acte Andere Angaben aus dem Eintrag
12	Data di rilascio, firma, timbro Date de délivrance, signature, sceau Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

17	Luogo e numero del registro di famiglia Lieu et numéro du registre de famille Ort und Nummer des Familienregisters
18	Numero d'identificazione Numéro d'identification Personenkennzeichen
19	Indicazioni diverse Indications diverses Andere Angaben

6

10

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde

20	**Estratto dell'atto di nascita n.** **Extrait de l'acte de NAISSANCE n°** **Auszug aus dem GEBURTSEINTRAG Nr.**
9	Data e luogo di nascita Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt — Jo / Mo / An
21	Cognome del bambino Nom de l'enfant Name des Kindes

8	Nome Prénoms Vornamen	22	Sesso Sexe Geschlecht

11	Altre enunciazioni dell'atto Autres énonciations de l'acte Andere Angaben aus dem Eintrag
12	Data di rilascio, firma, timbro Date de délivrance, signature, sceau Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

17	Luogo e numero del registro di famiglia Lieu et numéro du registre de famille Ort und Nummer des Familienregisters
18	Numéro d'identification Numéro d'identification Personenkennzeichen
19	Indicazioni diverse Indications diverses Andere Angaben

11

12

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde

20 **Estratto dell'atto di nascita n.**
Extrait de l'acte de NAISSANCE n°
Auszug aus dem GEBURTSEINTRAG Nr.

9 Data e luogo di nascita
Date et lieu de naissance
Tag und Ort der Geburt

Jo | Mo | An

21 Cognome del bambino
Nom de l'enfant
Name des Kindes

8	Nome Prénoms Vornamen	22	Sesso Sexe Geschlecht

11 Altre enunciazioni dell'atto
Autres énonciations de l'acte
Andere Angaben aus dem Eintrag

12 Data di rilascio, firma, timbro
Date de délivrance, signature, sceau
Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

17 Luogo e numero del registro di famiglia
Lieu et numéro du registre de famille
Ort und Nummer des Familienregisters

18 Numero d'identificazione
Numéro d'identification
Personenkennzeichen

19 Indicazioni diverse
Indications diverses
Andere Angaben

13

14

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde
20	**Estratto dell'atto di nascita n. Extrait de l'acte de NAISSANGE n° Auszug aus dem GEBURTSEINTRAG Nr.**		
9	Data e luogo di nascita Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt		Jo Mo An
21	Cognome del bambino Nom de l'enfant Name des Kindes		
8	Nome Prenoms Vornamen	22	Sesso Sexe Geschlecht
11	Altre enunciazioni dell'atto Autres énonciations de l'acte Andere Angaben aus dem Eintrag		
12	Data di rilascio, firma, timbro Date de délivrance, signature, sceau Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel		

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

17	Luogo e numero del registro di famiglia Lieu et numéro du registre de famille Ort und Nummer des Familienregisters
18	Numero d'identificazione Numéro d'identification Personenkennzeichen
19	Indicazioni diverse Indications diverses Andere Angaben

15

16

1	Stato État Staat	2	Servizio dello stato civile di Service de l'état civil de Standesamtsbehörde
20	**Estratto dell'atto di nascita n.** **Extrait de l'acte de NAISSANCE n°** **Auszug aus dem GEBURTSEINTRAG Nr.**		
9	Data e luogo di nascita Date et lieu de naissance Tag und Ort der Geburt		Jo Mo An
21	Cognome del bambino Nom de l'enfant Name des Kindes		
8	Nome Prénoms Vornamen	22	Sesso Sexe Geschlecht
11	Altre enunciazioni dell'atto Autres énonciations de l'acte Andere Angaben aus dem Eintrag		
12	Data di rilascio, firma, timbro Date de délivrance, signature, sceau Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel		

13	Ulteriori annotazioni di stato civile Mentions ultérieures d'état civil Spätere Vermerke über den Personenstand	14	Per ogni annotazione: data, luogo, firma, timbro Pour chaque mention: date, lieu, signature, sceau Für jeden Vermerk: Tag, Ort, Unterschrift, Siegel

17	Luogo e numero del registro di famiglia Lieu et numéro du registre de famille Ort und Nummer des Familienregisters
18	Numero d'identificazione Numéro d'identification Personenkennzeichen
19	Indicazioni diverse Indications diverses Andere Angaben

18

1	Country الحالة Estado Κράτος Stato Staat Estado Devlet	2	Civil Registry Office of مصلحة الحالة المدنية Servicio del registro civil de Ληξιαρχική ἀρχή τοῦ Servizio dello stato civile Dienst van de burgerlijke stand van Serviços do registo civil de Nüfus Idaresi
3	Extract from marriage registration no. مضمون رسم الزواج Extracto del acta de matrimonio Núm. Ἀπόσπασμα ληξιαρχικῆς πράξεως γάμου ἀριθ. Estratto dell'atto di *matrimonio n.* Uittreksel uit de huwelijksakte nr. Certidão do assento de casamento nº Evlenme sicil örneği No.	4	Date and place of the marriage تاريخ ومكان الزواج Fecha y lugar del matrimonio Χρονολογία καὶ τόπος τελέσεως τοῦ γάμου Data e luogo del matrimonio Datum en plaats van huwelijk Data e lugar do casamento Evlenme yeri ve tarihi
5	Husband الزوج Marido Σύζυγος (ἀνήρ) Marito Man Marido Koca	6	Wife الزوجة Esposa Γυνή Moglie Vrouw Mulher Kari

7	Surname before the marriage اللقب قبل الزواج Apellido antes del matrimonio Ἐπώνυμον πρό τοῦ γάμου Cognome prima del matrimonio Naam voor het huwelijk Apelidos antes do casamento Evlenmeden önceki soyadi	8	Forenames الاسم Nombres (Κύρια) ὀνόματα Prenomi *Voornamen* Nome próprio Adi
9	Date and place of birth تاريخ ومكان الولادة Fecha y lugar de nacimiento Χρονολογία καὶ τόπος γεννήσεως Data e luogo di nascita Geboortedatum en -plaats Data e lugar do nascimento Doğum yer ve tarihi	10	Name following marriage اللقب المختاربعد الزواج Apellido después del matrimonio Ἐπώνυμον μετά τόν γάμον Cognome dopo il matrimonio Naam na het huwelijk Apelidos depois do casamento Evlenmeden sonraki soyadi
11	Other particulars of the registration توضيحات اخرى في الرسم Otras precisiones del acta Ἕτεραι ἐγγραφαί τῆς πράξεως Altre enunciazioni dell'atto Andere vermeldingen van de akte Outros elementos do assento Işleme ait diğer bilgiler	12	Date of issue, signature, seal تاريخ التسليم — التوقيع — الختم Fecha de expedición, firma, sello Χρονολογία ἐκδόσεως, ὑπογραφή, σφραγίς Data di rilascio, firma, bollo Datum van afgifte, handtekening, zegel Data de emissão, assinatura, selo Verilis tarihi, imza, mühür

19

13	Subsequent remarks by the Civil Registry Office ملاحظات لاحقة Mención posterior del registro civil Μνεία μεταγενεστέρων στοιχείων προσωπικῆς καταστάσεως Ulteriori annotazioni di stato civile Latere vermeldingen betreffende de burgerlijke stand Menções ulteriores de estado civil Kişi haline ilişkin sonraki açiklamalar	14	For each remark: date, place, signature, seal لكل ملاحظة: التاريخ — المكان — التوقيع — الختم Para cada mención: fecha, lugar, firma, sello Δι'ἑκάστην μνείαν: χρονολογία, τόπος, ὑπογραφή, σφραγίς Per ogni annotazione: data, luogo, firma, bollo Voor elke vermelding: datum, plaats, handtekening, zegel Para cada menção: data, lugar, assinatura, selo Her açiklama için: Yer, tarih, imza, mühür
15	Authority which performed the marriage السلطة التى قامت بعقد الزواج: Autoridad que ha celebrado el matrimonio Αρχή τελέσασα τόν γάμον Autorità che ha celebrato il matrimonio Autoriteit die het huwelijk heeft voltrokken Autoridade perante a qual foi celebrado o casamento Evlenmeye yapan makam	16	Maiden name لقب الفتاة قبل الزواج: Apellido de soltera Οἰκογενειακόν ἐπώνυμον γυναικός Cognome della moglie anteriormente al primo matrimonio Meisjesnaam Apelidos de solteira Kizlik soyadi
17	Location and number of the family register مكان ورقم الدفتر العائلي: Lugar y número del registro de familia Τόπος καί ἀριθμός τοῦ οἰκογενειακοῦ μητρώου Luogo e numero del registro di famiglia Plaats en nummer van het familieregister Lugar e número do registro de familia Kayitli olduğu aile kütüğü yeri ve nosu	18	Identification number رقم التعريف: Número de identificación Προσδιοριστικός ἀριθμός τοῦ ἀτόμου Numero di identificazione Identificatienummer Número de identificação Kimlik numarasi
19	Miscellaneous information ارشادات مختلفة: Indicaciones diversas Διάφοροι ἐνδείξεις Indicazioni diverse Allerhande aanduidingen Indicações diversas Çeşitli açiklamalar	20	Extract from birth registration no. مضمون رسم الولادة Extracto del acta de nacimiento núm. Ἀπόσπασμα ληξιαρχ. τῆς πράξεως γεννήσεως ἀριθ. Estratto dell'atto di nascita n. Uittreksel uit de geboorteakte nr. Certidão do assento de nascimento nº Doğum sicilli örneği No
21	Child's surname لقب الابن Apellido del niño Ἐπώνυμον τοῦ τέκνου Cognome del figlio Naam van het kind Apelidos Çocuğun soyadi	22	Sex الجنس Sexo Φῦλον Sesso Geslacht Sexo Cinsiyeti
23		24	

Libretto di famiglia internazionale

Avvertenze

Rilascio

Il libretto di famiglia internazionale è rilasciato agli sposi dall'ufficiale di tato civile all'atto della celebrazione del matrimonio. Esso può essere rilasciato anche successivamente sia dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l'atto, sia dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino.

In caso di divorzio o separazione personale, ovvero di smarrimento, furto o distruzione del libretto può essere rilasciato un uovo libretto di famiglia internazionale.

Validità

Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti.

Per la validità e l'uso del libretto di famiglia internazionale nel territorio di ciascuno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974, non occorre alcuna legalizzazione.

Aggiornamento

Il libretto di famiglia internazionale deve essere custodito con cura dai coniugi.

Qualora si verifichi un cambiamento nello stato civile delle persone componenti la famiglia, i nuovi atti o annotazioni devono essere iscritti nel libretto; a tal fine: il libretto deve essere presentato all'Ufficiale dello Stato civile competente che ha redatto detti atti o eseguito le annotazioni.

Sanzioni penali

La falsificazione e l'uso doloso del libretto falsificato sono puniti a norma del codice penale.

E' perseguibile penalmente chi, allo scopo di ottenere particolari vantaggi, faccia uso di un libretto di famiglia internazionale nel quale sono contenuti dati divenuti inesatti a seguito del cambiamento intervenuto nello stato civile delle persone componenti la famiglia.

Livret de famille international

Avis

Délivrance

Le livret est remis aux époux par l'officier de l'Etat civil à l'occasion du mariage. Il peut aussi être délivré ultérieurement soit par l'officier de l'Etat civil qui a célébré le mariage ou qui a effectué la trascription de l'acte, soit par les autorités compétentes de l'Etat dont l'un au moins des époux possède la nationalité.

En cas de divorce ou de séparation, ou bien en cas de perte, vol ou destruction du livret, un nouveau livret de famille international peut être délivré.

Validité

Les indications contenues dans le livret de famille international ont la même valeur que les certificats de l'Etat civil délivrés par les autorités compétentes.

Pour la validité et l'utilisation du livret de famille international sur le territoire de chacun des Etats ayant ratifié la Convention de Paris du 12 septembre 1974, aucune légalisation n'est requise.

Mise à jour

Le livret de famille international doit être conservé avec soin par les conjoints.

Lors d'un changement de l'état civil des membres de la famille, les nouveaux actes ou annotations doivent être inscrits sur le livret; à cet effet il doit être présenté à l'officier de l'état civil qui a dressé les actes ou qui a effectué les annotations.

Sanctions pénales

La falsification et l'utilisation dolosive du livret falsifié donnent lieu à des poursuites pénales.

Quiconque, pour se procurer des avantages particuliers, utilise un livret de famille international contenant des données inéxactes par suite d'un changement intervenu dans l'état civil des personnes composant la famille, est passible de poursuites pénales.

Internationales Familienbuch

Inweise

Ausstellung

Das internationale Familienbuch wird den Ehepartnern bei der Eheschliessung vom Standesbeamten ausgestellt. Das Familienbuch kann auch nach der Eheschliessung ausgestellt werden, und zwar vom Standesbeamten, der die Ehe geschlossen oder die Heiratsurkunde eingetragen hat, und auch von den zuständigen Behörden eines Staates, dessen Staatsangehörigkeit mindestens einer der Ehepartner besizt.

Bei Ehescheidung oder Ehetrennung sowie bei Abhandenkommen, Entwendung oder Vernichtung des Familienbuches wird ein neues internationales Familienbuch ausgestellt.

Rechtswirksamkeit

Die im internationalen Familienbuch enthaltenen Beurkundungen haben dieselbe Rechtswirksamkeit wie die standesamtlichen Bescheinigungen, die von den zuständigen Behörden ausgestellt sind.

Für die Verwendung des internationalen Familienbuches auf dem Gebiet der Staaten, die das Pariser Übereinkommen von 12. September 1974 ratifiziert haben, ist keine Beglaubigung erforderlich.

Neue Eintragungen

Das internationale Familienbuch soll mit grösster Sorgfalt von den Ehepartnern aufbewahrt werden.

Wenn bei einer Veränderung im Zivilstand eines der Familienmitglieder neue Zivilstandsurkunden errichtet oder Anmerkungen eingeschrieben werden müssen, soll das Familienbuch dem zuständigen Standesbeamten vorgelegt werden, der diese Urkunden errichtet oder diese Anmerkungen eingeschrieben hat.

Strafbestimmungen

Die Fälschung und die missbräuchliche Benützung des verfälschten Familienbuches werden strafrechtlich verfolgt.

Wer zur Erlangung besonderer Begünstigungen ein internationales Familienbuch benützt, dessen Angaben infolge einer Veränderung des Zivilstandes eines der Familienmitglieder unrichtig geworden sind, wird strafrechtlich verfolgt.

(8720)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti del vitigno per uve da vino « Chardonnay ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per la iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Viste le istanze dell'assessorato all'agricoltura e agriturismo della provincia autonoma di Trento e della stazione sperimentale agraria e forestale di S. Michele all'Adige, con le quali chiedono l'iscrizione nel catalogo nazionale del vitigno per uve da vino « Chardonnay »;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi della viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Il vitigno per uve da vino bianco « Chardonnay » è iscritto nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8893)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Riconoscimento di cinque selezioni clonali di vitigni portinnesti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974 n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza del consorzio per la frutticoltura di Cagliari con la quale chiede il riconoscimento di cinque selezioni clonali di vitigni portinnesti;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni portinnesti, effettuate dal consorzio per la frutticoltura di Cagliari:

1) 1103 P - clone CFC 57-34;
2) 1103 P - clone CFC 60-30;
3) 420 A - clone CFC 4-11;
4) Rupestris Du Lot - clone CFC 15-1;
5) Rupestris Du Lot - clone CFC 25-4.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte sul catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

Il consorzio per la frutticoltura di Cagliari è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8894)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Riconoscimento di nove selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Firenze con la quale chiede il riconoscimento di nove selezioni clonali di varietà di viti;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni per uve da vino, effettuate dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Firenze:

1) Sangiovese n. - clone SS/F9/A5/48;
2) Canaiolo nero - clone CAN/N/6;
3) Trebbiano bianco - clone T/N/8;

4) Colorino n. - clone COL/N/6;
5) Malvasia nera - clone MN/N/6;
6) Foglia tonda n. - clone FT/BRO/1;
7) Malvasia lunga bianca del chianti - clone MBD/F/7/A2/11;
8) Vernaccia di San Gimignano - clone V/P/6;
9) Brunello di Montalcino n. - clone B/BS/11.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di coltivazioni arboree dell'Università degli studi di Firenze è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8895)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Riconoscimento di otto selezioni clonali di vitigni portinnesti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'istituto di patologia vegetale della Università degli studi di Bari;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi della viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni portinnesti, effettuate dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bari:

1) 420 A - clone UBA 08;
2) 17-37 - clone UBA 01;
3) 779 P - clone UBA 04;
4) 110 R - clone UBA 05;
5) Golia - clone UBA 01;
6) 34 EM - clone UBA 03;
7) 225 Ru - clone UBA 03;
8) 106-8 - clone UBA 01.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bari è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8896)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Riconoscimento di otto selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige, con la quale chiede il riconoscimento di otto selezioni clonali ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi della viticoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni per uve da vino, effettuata dall'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige nella provincia di Trento:

1) Nosiola b. - clone SMA 74;
2) Nosiola b. - clone SMA 84;
3) Lagrein n. - clone SMA 63;
4) Lagrein n. - clone SMA 66;
5) Schiava grossa n. - clone SMA 40;
6) Schiava grossa n. - clone SMA 43;
7) Teroldego n. - clone SMA 133;
8) Teroldego n. - clone SMA 138.

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige della provincia autonoma di Trento è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8897)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8935)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8936)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco in foglia di raccolto 1978 e di tabacco in colli di raccolto 1977, offerta dall'organismo di intervento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni di presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1978 e per il tabacco in colli di raccolto 1977;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a derimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1978 e di tabacco in colli di raccolto 1977 offerte all'organismo di intervento:

A. — *Tabacco in foglia.*

1. Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Bari);
2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12, Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21, Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8, Lecce;
7) Merato dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31, Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Viterbo);
9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49, Matera;
11) Sborgis per. agr. Dante, via Palermo, 79/*a*, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16, Lecce;
13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30, Roma;
14) Zamberto per. agr. Oscar, via Massarella, 6, Lecce.

2. Per tutte le altre varietà:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2, Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini, 6, Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Montefiore, Benevento;
4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45, Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Jacopo Nardi n. 67, Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7, Arborea (Cagliari);
8) Davolli dott. Augusto, Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21, Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannita (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore, 1/*bis*, Salerno;
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, Azienda Villani, Battipaglia (Salerno);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
25) Incarbone dott. Gesualdo, discesa Sant'Agata, Caltagirone;
26) Milella dott. Vito, via Campo di Mele, 83, Roma.

B. — *Tabacco in colli.*

1. Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4, Lecce;
3) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis, 33, Roma;
4) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111, Lecce;
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti);
10) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma.

2. Per tutte le altre varietà:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5, Città di Castello (Perugia);
3) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
4) Martinelli dott. Ezio, via Ugo De Carolis, 33, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44, Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
7) Pagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine);
10) Fenizia dott. Vittorio, via Fonteiana, 162, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8949)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Misura dell'indennità integrativa speciale, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1979, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 21304 dell'8 novembre 1978, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestrale agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre maggio-luglio 1978 pari a 173,44, arrotondato a 173, con un aumento di 6 punti; trimestre agosto-ottobre 1978 pari a 178,02, arrotondato a 178, con un aumento di 5 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 11 punti per il semestre maggio-ottobre 1978;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per gli 11 punti rilevati per il periodo maggio-ottobre 1978 è di L. 26.279 per il personale in attività e di L. 21.023 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1979 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel semestre maggio-ottobre 1978;

Decreta:

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1979 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 195.268 per il personale statale in attività di servizio e di L. 156.214 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1978
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 260

(9061)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, già modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1976 riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, è ulteriormente modificato come segue:

Il termine di utilizzo di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, è fissato al quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge, sia di diretta acquisizione, sia rivenienti da conversioni in lire di conto estero, come pure delle valute acquistate contro lire, a pronti o a termine, per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare.

Art. 2.

Il precedente articolo si applica anche ai conti in valuta estera già aperti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, ed ancora in termini di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 16 ottobre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1976, n. 278) riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 13 novembre 1978:

De Luca Davide, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferraro Ada.

Oliva Luigi, notaio residente nel comune di Mottola, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pirolo Pietro.

Ferri Giuseppe, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Folinea Vittorio, notaio residente nel comune di Cicciano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Como è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lo Russo Caputi Andrea.

(8995)

Con decreti ministeriali 3 novembre 1978:

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferita nella sede di Fucecchio, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di S. Marcello Pistoiese, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Borgo S. Lorenzo, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferita nel comune di Firenze a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Stromillo Agostino.

(9047)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Monaco Mario, residente in Sora, distretto notarile di Cassino, dal 14 ottobre 1978;

2) Cassina Pietro Ambrogio, residente in Milano, dal 5 dicembre 1978;

3) D'Ambrosio Vito, residente in Bari, dal 7 dicembre 1978;

4) Pepe Giuseppe, residente in Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone, dal 17 dicembre 1978.

(8996)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di varietà di viti dell'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige nella provincia di Trento.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione I prod., gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di dieci cloni selezionati di varietà di viti per uve da vino ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dall'istituto sperimentale agrario-forestale di S. Michele all'Adige relativa alle sottoelencate selezioni clonali:

1) Nosiola - clone SMA 74;
2) Nosiola - clone SMA 84;
3) Lagrein - clone SMA 63;
4) Lagrein - clone SMA 66;
5) Schiava grossa - clone SMA 40;
6) Schiava grossa - clone SMA 43;
7) Teroldego - clone SMA 133;
8) Teroldego - clone SMA 138;
9) Chardonnay - clone SMA 123;
10) Chardonnay - clone SMA 130.

(8899)

Avviso relativo alla richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di varietà di viti del consorzio per la frutticoltura di Cagliari.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione I prod., gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di cinque cloni selezionati di portinnesti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dal consorzio per la frutticoltura di Cagliari relativa alle sottoelencate selezioni clonali di portinnesti:

1) 1103 P - clone CFC 57-34;
2) 1103 P - clone CFC 60-30;
3) 420 A - clone CFC 4-11;
4) Rupestris Du Lot CFC 15-1;
5) Rupestris Du Lot CFC 25-4.

(8900)

Avviso relativo alla richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di varietà di viti del centro studio propagazione specie legnose del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di coltivazioni arboree dell'Università di Firenze.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione I prod., gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di nove cloni selezionati di varietà di viti per uve da vino ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dal centro studio propagazione specie legnose del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di coltivazioni arboree dell'Università di Firenze relativa alle sottoelencate selezioni clonali:

1) Sangiovese - clone SS/F9/A5/48;
2) Canaiolo nero - clone CAN/N/6;
3) Malvasia lunga bianca del chianti - clone MBD/F/7/A2/11;
4) Trebbiano bianco - clone T/N/8;
5) Colorino - clone COL/N/6;
6) Vernaccia di S. Gimignano - clone V/P/6;
7) Malvasia nera - clone MN/N/6;
8) Brunello di Montalcino - clone B/BS/11;
9) Foglia tonda - clone FT/BRO/1.

(8901)

Avviso relativo alla richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di varietà di viti dell'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bari.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Divisione I prod., gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di « costitutore » di otto cloni, selezionati di portinnesti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bari relativa alle sottoelencate selezioni clonali di portinnesti:

1) 420 A clone UBA 08;
2) 17-37 clone UBA 01;
3) 779 P clone UBA 04;
4) 110 R clone UBA 05;
5) Golia clone UBA 01;
6) 34 EM clone UBA 03;
7) 225 Ru clone UBA 03;
8) 106 8 clone UBA 01.

(8902)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Hône

Con decreto interministeriale 3 novembre 1978, n. 702, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della ex stazione di partenza della teleferica del forte di Bard, sita nel comune di Hône (Aosta), distinta nel catasto di tale comune al foglio di mappa XXV, mappale E, della partita catastale 1476 (fortificazione) superficie complessiva di mq 601.

(8962)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Foligno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 19 gennaio 1972, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 30 giugno 1978 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e delle passività alla Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno;

Vista la deliberazione assunta in data 29 giugno 1978 dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, per il rilievo delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Foligno e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Foligno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foligno, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Foligno e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Governatore: BAFFI

(8813)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Cassano Magnago

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1978, n. 18381, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cassano Magnago (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8733)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Castelmaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3131 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4824/4532 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelmaggiore (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 15 marzo 1977, n. 32.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8801)

Variante al piano di zona del comune di Casalgrande

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3118 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4721/4467 nella seduta del 5 ottobre 1978) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Casalgrande (Reggio Emilia) adottata con deliberazione consiliare 13 maggio 1977, n. 95.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8802)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Castelnuovo Rangone.

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3128 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4821/4500 nella seduta dell'11 ottobre 1978) è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Castelnuovo Rangone (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 31 luglio 1974, n. 101.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Cancellazione dagli elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1977, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale, nonché dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto l'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il verbale del 3 aprile 1978 da cui risulta che il dott. Raffaello De Biasi, nato a Napoli il 12 agosto 1928, primario di immunoematologia e servizio trasfusionale dell'ospedale « dei Pellegrini » di Napoli, regolarmente convocato per la effettuazione delle prove concorsuali per il conferimento del posto di primario del servizio di immunoematologia presso l'ente ospedaliero di Belluno quale componente la commissione di esame, pur avendo accettato di farne parte, per ben due volte, non si è presentato alle sedute della commissione stessa senza alcuna valida giustificazione;

Ritenuto di dover far luogo all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130;

Decreta:

Il nominativo del dott. Raffaello De Biasi viene cancellato per il periodo di due anni dagli elenchi dei primari ospedalieri di immunoematologia e servizio trasfusionale che possono fare parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8836)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 13 luglio 1978 il decreto ministeriale 14 aprile 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 24 settembre 1977) del concorso, per esami, a cinquantotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia (decreto ministeriale 22 dicembre 1975).

(8837)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centosettantasei posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel *supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale* n. 4 del mese di aprile 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 24 luglio 1978 il decreto ministeriale 25 novembre 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centosettantasei posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 12 dicembre 1974.

(8838)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 14 dicembre 1977, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1978, registrato l'8 marzo 1978, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 153, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1978, registrato il 26 settembre 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 350, di nomina di due membri aggiunti per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (inglese e francese);

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 8 novembre 1977:

1. Schreiber Adriano . . . . punti 22,83
2. Marchitiello Claudio . . . . » 22,51
3. Colicchio Rocco . . . . » 22,27
4. Sciascia Michael . . . . » 21,59
5. De Lipsis Raffaele Maria . . . . . . » 21,15
6. Putti Giorgio . . . . » 20,86
7. Cimmino Antonio . . . . » 20,72
8. Castelluccio Giuseppe . . . . . . » 20,60
9. Parente Angelo Antonio . . . . . . » 20,53
10. Condemi Luigi . . . . » 19,68

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Schreiber Adriano;
2) Marchitiello Claudio;
3) Colicchio Rocco;
4) Sciascia Michael;
5) De Lipsis Raffaele Maria;
6) Putti Giorgio;
7) Cimmino Antonio;
8) Castelluccio Giuseppe;
9) Parente Angelo Antonio;
10) Condemi Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1978
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 209

(9029)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 426 del 25 agosto 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1971;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice d'esame nominata con decreto n. 30 dell'8 ottobre 1975;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1971:

1. Cardello Gianluisa punti 66,684

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali, nel Bollettino atti regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale, della prefettura di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 11 maggio 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 93 dell'11 maggio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1971;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuna concorrente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

La candidata sottoelencata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

1. Cardello Gianluisa: condotta unica Cogliate.

Il presente decreto è pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 11 maggio 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(8580)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(4033/S)

OSPEDALE CIVILE « S. NICOLO' » DI LEVANTO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(4034/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(4035/S)

OSPEDALE «M. VITTORIA» DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale seconda, compreso nel dipartimento di emergenza ed accettazione di primo livello.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale seconda, compreso nel dipartimento di emergenza ed accettazione di primo livello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(4036/S)

OSPEDALE «N. GIANNETTASIO» DI ROSSANO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(4037/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario della divisione di pediatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(4038/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente per lungodegenti;

un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(4039/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(4045/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(4046/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(4042/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(4043/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(4040/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(4041/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c m. 411100783230)